

CATTOLICA & AGRICOLTURA RISCHI ZOOTECNICI AGEVOLATI API-CARE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DEGLI APICOLTORI

Business



IMPRESA

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

- il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
- il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

PRONTI ALLA VITA.

| cattolica.it | scarica l'app  |  |  |  |

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

Polizza API - CARE

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Agricoltura – Rischi Zootecnici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori di Api per i danni da EPIZOOZIE e da MANCATA PRODUZIONE DI MIELE.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati in polizza.

✓ **Garanzia per le Epizoozie:**

Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento o apiario in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Le coperture prestate sono le seguenti:

- ✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- ✓ **Mancato Reddito**, la perdita di reddito conseguente:
 - al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari oppure
 - al divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico

✓ **Garanzia per la Mancata produzione di Miele:**

La polizza indennizza l'Assicurato per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano;

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- ✓ Precipitazioni piovose:
- ✓ Temperature critiche:

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- ✓ Gelo;
- ✓ Brina;
- ✓ Siccità.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi – Danni causati:

- × guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- × rischi atomici;
- × terrorismo, sabotaggio organizzato;
- × terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;
- × con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- × da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;



Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni di garanzia:

- ! Sono previsti franchigie e scoperti
- ! **Soglia:**
Come previsto dal PGRA il diritto all'indennizzo si attiva quando il danno supera il 20% della produzione aziendale ordinaria.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio Italiano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- L'Assicurato deve essere in regola con le leggi che regolano la vigilanza veterinaria e quelle relative all'anagrafe apistica.
- Al personale autorizzato dalla Società deve essere consentito l'accesso alla documentazione inerente i beni assicurati e la visita presso gli apiari in copertura.
- assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare l'evento immediatamente e telefonicamente all'agenzia di riferimento.



Quando e come devo pagare?

- Il Contraente può effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite.
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
 - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Assicurato alla polizza.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizootie, varia tra 30 e 120 giorni, in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, mentre per le garanzie relative alla Mancata Produzione di Miele è di tre giorni.
- La scadenza delle garanzie per le epizootie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione, mentre per la mancata produzione di miele è funzione della zona geografica e del periodo di fioritura delle tipologie floreali assicurate e comunque entro le ore 12 del 30 settembre.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura.

Polizza API - CARE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: "Cattolica&Agricoltura - Rischi Zootecnici"



Data di aggiornamento: 07/2023 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale Sede Legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è Assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

La Società indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Epizootie

L'assicurazione è prestata per le garanzie:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito "BASIC", la perdita di reddito conseguente:
 - a. al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o
 - b. alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari.

Le garanzie e le relative malattie infettive ed epizootie assicurabili sono le seguenti:

- Peste Americana
- Peste Europea
- Aethinia Tumida
- Tropilaelaps

Il Valore Assicurato dell'apiario, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il numero degli alveari assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale oppure in anagrafe apistica nazionale, corrispondenti ad un ciclo produttivo.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito Basic e Mancato Reddito Plus è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Abbattimento Forzoso	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
Mancato Reddito (Basic e Plus)	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg)	X	Prezzo Unitario

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di autodichiarazione da parte dell'Assicurato di produzione di miele, di cui al precedente art. 8, punto c).
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

MANCATO REDDITO PLUS	La garanzia indennizza l'Assicurato anche per la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Apiario per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico..
-----------------------------	---

Mancata produzione di Miele

La garanzia è prestata per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- - **Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;**
-
- - **Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;**
-

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
-
- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
-
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
-
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Il **Valore Assicurato dell'Apiario** è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il **numero dei Beni Assicurati** è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti.

Il **Valore Assicurato Unitario** è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg.)	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario (€)
----------------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio.

Epizootie e Mancata Produzione di Miele

L'assicurazione non comprende i danni:

- **ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;**
- **da malattie preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'Allevamento o Apiario non detenga la migliore qualifica sanitaria;**
- **direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;**
- **da eventi non certi.**

	<p>Epizoozie Inoltre, fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia.</p> <p>Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; • il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi; • la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.
--	---

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Epizoozie

Franchigia/scoperto

E' prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10%.

Per gli Apiari ubicati in province nelle quali si sia verificato un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Soglia di Danno

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla produzione aziendale ordinaria

Mancata Produzione di Miele

Franchigia/scoperto

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele saranno indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	30%
B	inferiore al 20%	0%	25%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	5%	10%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	20%	10%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	20%	10%
F	uguale o superiore a 80 %	25%	15%

Soglia di Danno

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).
Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla produzione aziendale ordinaria



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Epizootie L'Assicurato ha innanzi tutto l'obbligo di: <ul style="list-style-type: none">- comunicare immediatamente e telefonicamente all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;- comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso degli alveari infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
	Mancata produzione di Miele <ul style="list-style-type: none">a) comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 2 (due) giorni da quando ne ha avuto conoscenza:<ul style="list-style-type: none">- la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare al fine di consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e- se intende richiedere la perizia di constatazione oppure di liquidazione;b) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento o Apiario colpito da Sinistro,
	Gestione da parte di altre imprese: non presente
	Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società liquiderà l'Indennizzo direttamente all'Assicurato a termini di Lettera d'Intesa sottoscritta con il Contraente della polizza, a partire dal 16 dicembre 2021 ed entro e non oltre i 15 giorni da detta data.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue. La Società e il Contraente provvederanno, in accordo tra loro, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie, entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva.
Rimborso	La Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Apicoltori, imprenditori agricoli, per tutelarsi dai rischi delle Epizootie e della mancata produzione di Miele.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Epizootie	19,0%
Mancata Produzione di Miele	11,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CATTOLICA & AGRICOLTURA RISCHI ZOOTECNICI AGEVOLATI API-CARE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DEGLI APICOLTORI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. CA RIS ZOO API – ED. 07/2023)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. CA RIS ZOO API DIP – ED. 07/2023)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. CA RIS ZOO API DIP AGG - ED. 07/2023)

Business



IMPRESA

PRONTI ALLA VITA.

| cattolica.it | scarica l'app  |  |  |  |

CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

CATTOLICA & AGRICOLTURA

API - CARE

Polizza Agevolata

Indennizzo per Epizoozie

Abbattimento forzoso - Mancato reddito

Riduzione della Produzione di Miele

derivante da andamento stagionale avverso

ai sensi del Regolamento (UE) nn. 1305/2013 e 1308/2013
e del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti in materia di anagrafe zootecnica e di assicurazione agevolata ai sensi del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l'annualità 2022.

PRONTI ALLA CHIAREZZA

“Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.”

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

GLOSSARIO

Per distinguere a colpo d'occhio le voci specifiche dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza.

SOMMARIO

GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

5

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata della polizza e dei certificati	12
Art. 2 - Pagamento del premio da parte del Contraente	12
Art. 3 - Oneri fiscali	12
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	12
Art. 5 - Altre assicurazioni	12
Art. 6 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	13
Art. 7 - Validità territoriale	13
Art. 8 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati	13
Art. 8 bis – Misure restrittive – Sanctions Clause	14

EPIZOOZIE

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione	15
-------------------------------------	----

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 10 - Obblighi derivanti dalla polizza	15
Art. 11 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie	16
Art. 12 - Valore Assicurato dell'apiario	17
Art. 13 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	17
Art. 14 - Adeguamento del premio in corso d'anno	17
Art. 15 - Aggravamento e diminuzione del rischio	18

3 – COSA NON È ASSICURATO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 16 - Danni non coperti dalla garanzia	18
Art. 17 - Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno	
18	

MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione	20
---	-----------

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 19 - Obblighi derivanti dalla polizza	21
Art. 20 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie	22
Art. 21 - Valore Assicurato dell'Apiario	23
Art. 22 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	23
Art. 23 - Adeguamento del premio in corso d'anno	23
Art. 24 - Aggravamento e diminuzione del rischio	24

3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 25 - Danni non coperti in garanzia	24
Art. 26 - Limite di indennizzo, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno	25

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

1 – “COSA FARE IN CASO DI EPIZOOZIE: CHE OBBLIGHI HO?”

Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro	28
Art. 28 - Indennizzo dei danni	29
Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo per Epizoozie	30
Art. 30 - Valutazione dei danni e arbitrato	30

2 – “COSA FARE IN CASO DI ANDAMENTO STAGIONALE AVVERSO: CHE OBBLIGHI HO?”

Art. 31 - Obblighi in caso di sinistro	31
Art. 32 - Indennizzo dei danni	32
Art. 33 - Dati agrometeorologici	32
Art. 34 - Mandato del perito	32
Art. 35 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno	32

Art. 36 - Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari	33
Art. 37 - Perizia d'appello	33
Art. 38 - Norme particolari della perizia d'appello	34
Art. 39 - Modalità della perizia d'appello	34
Art. 40 - Anticipata risoluzione del contratto	34
Art. 41 - Pagamento dell'Indennizzo per Mancata Produzione di Miele	35
Art. 42 - Servizi accessori di agro consulenza	35

GLOSSARIO

Termini generali utilizzati nel contratto

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

DEFINIZIONI GENERALI

A	
Abbattimento Forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'Apiario dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> - abbattimento parziale o totale degli alveari dell'Apiario, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria; oppure - abbattimento o soppressione delle colonie comunque finalizzato al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Adeguamento Contrattuale	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che si occupa della distribuzione delle Polizze con mandato della Società.
Andamento Stagionale Avverso	Indica un andamento stagionale sfavorevole alle specie botaniche dalle quali le api raccolgono il nettare per la produzione di miele, identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita delle piante nettariifere. Esso è identificato sulla base dell'alterazione di parametri - ricompresi nell'indice meteorologico o in parte di esso - che si discostano significativamente dalla curva ottimale per una determinata specie vegetale o coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla secrezione nettariifera.

Allevamento apistico	L'insieme di uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario, individuato da un codice univoco identificativo ai sensi delle vigenti "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale normativa di cui al D.M. 4/12/2009". Gli apiari assicurati e la relativa consistenza devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Apistica Nazionale.										
Alveare	L'insieme dell'arnia con la colonia delle api.										
Apiario	L'insieme degli alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice univoco identificativo del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'apiario, ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale approvato con decreto del 11/8/2014.										
Annualità	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e la scadenza della garanzia.										
Anterischio	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura.										
Area a maggior rischio epidemiologico	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive e franchigie. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".										
Area ad andamento stagionale omogeneo	Area geografica caratterizzata da andamento stagionale similare: <table border="1" data-bbox="517 1070 1455 1328"> <tr> <td>Nord-Ovest</td> <td>Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia</td> </tr> <tr> <td>Nord-Est</td> <td>Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna</td> </tr> <tr> <td>Centro</td> <td>Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio</td> </tr> <tr> <td>Sud</td> <td>Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>Sardegna</td> </tr> </table>	Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna	Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio	Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia	Sardegna	Sardegna
Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia										
Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna										
Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio										
Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia										
Sardegna	Sardegna										
Arnica	L'arnica è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.										
Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.										
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.										
Associazioni di Produttori Apistici	Organismi associativi rappresentativi di aziende apistiche registrate in Anagrafe Apistica Nazionale nella rispettiva regione di competenza e che erogano ai soci annualmente servizi di formazione e aggiornamento tecnico, professionale e di sanità degli alveari.										
Anagrafe Apistica Nazionale	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell'anagrafe zootecnica nazionale.										
Anagrafe Zootecnica Nazionale	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.										
Attestazione Sanitaria	Stato sanitario dell'Apiario certificato da Medico Veterinario nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'annualità assicurativa,										

B	
Beni Assicurati	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in assenza di questo, riscontrati nella B.D.A. e/o in altri documenti ufficiali previsti.
B.D.A	Banca Dati Apistica
Bollettino di perizia	Il documento che riporta i risultati di perizia per i danni da mancata produzione di miele. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Bottinatura delle api	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali come polline, nettare e propoli.
C	
Certificato di Assicurazione	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
Ciclo e numero di cicli (di allevamento)	<p>Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato prodotto zootecnico, quale il miele, che si ripete ciclicamente.</p> <p>Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità.</p> <p>Nell'ambito dell'attività apistica il ciclo è assimilato alla produzione di una tipologia floreale di miele prodotta e raccolta in una determinata postazione identificata da specifiche coordinate geografiche.</p> <p>Per le garanzie relative alle Epizoozie, ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.</p>
Codice Identificativo dell'apicoltore	Codice Aziendale alfanumerico dell'attività di Apicoltura che individua e qualifica ciascuna azienda apistica.
Codice Identificativo dell'apiario	<p>Ogni apiario è identificato univocamente dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e dal numero progressivo di registrazione in BDA oppure dal proprio codice B.D.A. assegnato a livello regionale.</p> <p>Tale codice individua e qualifica ciascun apiario come unità epidemiologica.</p> <p>L'ubicazione dell'apiario deve essere indicata nei documenti assicurativi con le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine della postazione.</p>
Colonia di api	Una colonia di api è costituita da un'unica regina, da molte operaie (femmine sterili), da un piccolo numero di fuchi (maschi) e dalla covata (larve). Un alveare è composto da un'unica colonia o famiglia.
Condizione Apistica	<p>Stanziale gli Alveari non subiscono spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse.</p> <p>Nomade gli Alveari subiscono uno o più spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse.</p>
Consistenza Zootecnica	Numero degli Alveari Assicurati presenti in ciascun apiario, rispondente alle consistenze indicate nella B.D.A. secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
D	

Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Data di trasmissione telematica / Data di Notifica	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico.
Decreto STANDARD VALUE	Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che individua gli Standard Value per le produzioni Zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato.
Divieto di Movimentazione	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di apiari, alveari, sciami, api regine e miele.
F	
Fascicolo Aziendale (F.A.)	E' il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
Franchigia	Quota del valore assicurato che rimane a carico dell'Assicurato.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
I	
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Indennizzi Riservati	Gli Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
Indice meteorologico	L'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito a: - fase fenologica della specie vegetale nettarifera; - area di bottinatura delle api.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
L	
Lettera d'Intesa	Accordo gestionale e amministrativo sottoscritto dal Contraente e dalla Società avente per oggetto la definizione delle procedure operative relative alla compilazione dei certificati di assicurazione, al pagamento del premio e degli indennizzi, agli eventuali limiti assuntivi, all'insolvenza dei soci e del contraente, nonché l'elenco dei professionisti designati all'esecuzione delle eventuali perizie di appello richieste dagli assicurati, di cui all'Art. 39.
M	
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un alveare/apiario ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.

Mancata produzione di Miele	<p>La perdita di reddito sofferta dall'Assicurato in conseguenza della riduzione di produzione di miele dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni in misura avversa per l'attività di bottinatura delle api e/o di secrezioni nettarifere per le specie vegetali mellifere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precipitazioni piovose; - Temperature critiche; - Gelo e Brina; - Siccità. <p>All'art. 9 e all'art. 21 sono riportati i valori di riferimento.</p>
Mancato Reddito	<p>Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente Polizza, in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermo dell'Apiario; - Mancata produzione di Alveari distrutti.
Massimale di indennizzo aggregato	<p>Il massimale (o massimale di indennizzo aggregato) è il limite di indennizzo che rappresenta la cifra o la percentuale massima indennizzabile dalla Società nell'Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati</p>
P	
Periodo di carenza	<p>La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di notifica del Certificato di Assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà la prestazione assicurativa.</p>
Piano Assicurativo Individuale (PAI)	<p>Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da SIAN e AGEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.</p>
Piano Produttivo Annuale	<p>Indicazione per ciascun apiario assicurato dell'ubicazione prevista (individuata con le coordinate geografiche della stessa), del periodo di fioritura (data stimata dell'inizio e della fine della copertura) e della produzione attesa che si vuole assicurare, espressa in kg di miele assicurabile.</p>
Polizza	<p>La Polizza collettiva è il contratto assicurativo al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.</p> <p>La Polizza collettiva è sottoscritta dalla Società e dal Contraente, nel quale il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Associazioni riconosciute come persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del c.c 4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c. <p>Tale documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni di Assicurazione</p>
Postazione	<p>Ubicazione di un apiario, identificata con le coordinate geografiche e riferimenti toponomastici.</p>
Premio di Polizza	<p>L'ammontare dovuto alla Società dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.</p>

Prezzo Assicurativo Massimo	Valore massimo determinato per garanzia, provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall'apposito Decreto Standard Value emesso annualmente dal MIPAAFT.
Prezzo Unitario	Valore di ciascuna unità di bene assicurato.
Produzione Assicurata	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in kg di miele.
Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U.	Per la garanzia EPIZOOZIE è la percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. Per la garanzia MANCATA PRODUZIONE DI MIELE PER ANDAMENTO STAGIONALE AVVERSO è la produzione media di un alveare, in Kg di miele, in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
S	
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sequestro	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di alveari/apiari da e per l'Apiario assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli apiari focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Siccità	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno e/o dell'aria al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da arrecare effetti determinanti sulla vitalità e fioritura delle piante.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smelatura	Estrazione del miele dai favi. Ai fini del presente contratto si intende comprensiva della raccolta dei melari dagli apiari e il loro trasporto ai locali di estrazione del miele.
Società	Impresa di assicurazione che presta la garanzia assicurativa: GENERALI ITALIA S.p.A.
Soglia di Danno	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali. Anche i danni avvenuti tra la data di notifica e la data di decorrenza della garanzia saranno considerati nel calcolo della soglia.
Standard Value	Valori unitari standard, in euro, per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale). Il calcolo dello Standard Value è basato: - per la componente produttiva (resa) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale; - per la componente prezzo, su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto.
T	
Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
Tipologia floreale del miele	Caratterizzata, a seconda della fioritura da cui viene raccolto il nettare, da colore, consistenza, sapore e proprietà organolettiche proprie. In base alla composizione floreale, il miele può essere millefiori o monoflora (esempio: Castagno, Acacia, etc.) Nei mieli uniflorali è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse, perché è impossibile che le api prendano nettare da un unico tipo di pianta.
V	
Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva.

Valore Assicurato Unitario	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
Valore ISMEA	Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587 http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484 (sezione: rimborsi animali)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

A tutela del proprio Apiaro

Si assicurano i danni economici diretti che derivano dalla mancata o ridotta produzione causata da eventi climatici avversi.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata della Polizza

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2 - Pagamento del premio da parte del Contraente

Il premio viene pagato dal Contraente alle scadenze convenute nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra la Società e il Contraente della Polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Qualora gli stessi omettano dolosamente di dare l'avviso, gli**

assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 6 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non sia espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 7 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel territorio dello Stato italiano.

Art. 8 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati



Condizione per rivestire la qualifica di Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- c) essere Socio del Contraente e di un Associazione Apistica riconosciuta dalla Regione;
- d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale;
- f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale, alla B.D.A. e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- g) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un Apiario, identificato con un proprio Codice Identificativo dell'apicoltore.

Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:

1. Conduzione Stanziale
2. Conduzione Nomade

Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.



Inoltre, è necessario allegare al certificato di assicurazione:

- a) attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata per l'intera annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
- b) attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'annualità assicurativa;
- c) eventuale auto dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
- d) attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, riportante per ciascun apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine;
- e) Piano Produttivo Annuale, completo della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di copertura della garanzia.

NOTA BENE:

Qualora l'Assicurato sia privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura sarà inefficace dall'origine.

Art. 8 bis – Misure restrittive – Sanctions clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

EPIZOOZIE ASSICURABILI AI SENSI DEL VIGENTE PGRA

PER TUTELARE
LA SALUTE
DELLE API

Le malattie delle api sono numerose e possono avere pesanti conseguenze economiche per la produzione di miele e per la normale conduzione degli apicoltori.

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Assicurato per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'Apicoltore in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootica assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore degli alveari assicurati;
2. Mancato Reddito, la perdita di reddito conseguente:
 - a. al Fermo dell'Apicoltore per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari oppure
 - b. al divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apicoltore, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico

Le malattie infettive ed epizootiche assicurabili sono la Peste Americana, la Peste Europea, l'infestazione da *Aethina Tumida* e quella da *Tropilaelaps*.

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 10 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:

1. **Sottoscrivere il certificato di assicurazione e allegare:**
 - a. **Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);**
 - b. **Visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente;**
2. **assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciame, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apicoltori relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;**
3. **attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);**

4. consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;
5. fornire agli apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
6. Comunicare e dichiarare alla Società, per il tramite dell’Agenzia:
 - a) le Malattie da cui gli Apiari assicurati siano o siano stati affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l’Apiario è stato colpito negli ultimi 5 anni;
 - b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari Assicurati entro le 36 ore successive, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Nel caso in cui l’Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
 - c) l’eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli alveari/apiari e agli eventi assicurati;
 - d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate; l’eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall’Assicurato stesso.

NOTA BENE:

L’inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.



Art. 11 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie

L’efficacia della garanzia decorre dal termine del periodo di carenza, calcolato dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione e che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell’Apiario assicurato, come di seguito specificato:

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	EFFICACIA GARANZIA dalle ore 24:00 del	AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

La **scadenza** delle garanzie relative alle epizootie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

L’efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall’Assicurato e dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.

Art. 12 - Valore Assicurato dell'Apiario



Il Valore Assicurato dell'apiario, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il numero degli alveari assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale oppure in anagrafe apistica nazionale, corrispondenti ad un ciclo produttivo.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Abbattimento Forzoso	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
Mancato Reddito	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg)	X	Prezzo Unitario

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di autodichiarazione da parte dell'Assicurato di produzione di miele, di cui al precedente art. 8, punto c).
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

Art. 13 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il Valore Assicurato di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero degli alveari per il Valore Assicurato Unitario.

Il Premio Annuo del Certificato di assicurazione è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il Premio dovuto per il periodo di copertura e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione sarà comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:

- a. subentri per morte/eredità;
- b. cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- c. cambio anagrafico del codice CUAA e di quello identificativo dell'Apiario ma non dell'Apiario fisico;
- d. nei casi nei quali si possa configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'Apiario;

il premio dovuto sarà calcolato come segue:

- per l'Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
- per l'Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 14 – Adeguamento del premio in corso d'anno



Adeguamento normativo del Premio

Qualora il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emetta un Decreto che modifichi i valori massimi assicurabili al mercato agevolato per l'anno in corso, il premio dovrà essere conseguentemente adeguato.

A tal fine, la Compagnia emetterà un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo modificato che l'Assicurato dovrà pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Assicurato, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.



Riduzione di prodotto assicurato per eventi non assicurati

Qualora il raccolto relativo a una postazione assicurata subisca una perdita di almeno un quinto del prodotto **per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia**, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima della data di levata dei melari e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza sarà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Art. 15 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Al fine delle presenti condizioni contrattuali le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Epizootia	Area a maggior rischio epidemiologico
Peste Americana, Peste Europea	Tutte le regioni e tutte le Province
Aethina Umida	Calabria, Basilicata e Campania

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti alla Società o non accettati dalla stessa dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3 – COSA NON È ASSICURATO, FRANCHIGIE E SCOPERTI



Art. 16 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- g) ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;

- h) da malattie preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive non assicurate;
- i) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
- j) relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- k) da eventi non certi.

Fatte salve le disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione, nonché eventuali esclusioni, integrazioni o altre disposizioni in esse previste, le quali avrebbero prevalenza su un'esclusione generale, si intendono comunque esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di una malattia trasmissibile (così come definita al punto successivo) ed a condizione che sia stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una Pandemia in relazione a tale medesima malattia. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che possa essere trasmessa tramite qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro, tenuto conto che:

- a. La sostanza o l'agente causale includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;
- b. il metodo di trasmissione includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, attraverso liquidi corporei, da o verso qualsiasi superficie od oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi;
- c. la malattia, la sostanza o l'agente causale possano causare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possa causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali.



Art. 17 - Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno

Franchigia Contrattuale per Focolaio

I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici saranno indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato. Tale franchigia dovrà, comunque, rimanere a carico dell'Assicurato e non potrà essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Per gli Apiari ubicati in provincie nelle quali si sia verificato un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Soglia di Danno

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% della produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).

MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Andamento
Stagionale
Avverso

L'apicoltura è l'attività che nell'ambito dell'agricoltura, non solo della zootecnia, subisce più di altre gli effetti di condizioni climatiche anomale.

1 – COSA È ASSICURATO

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Assicurato per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.

2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. 19 - Obblighi derivanti dalla polizza

L'Assicurato è tenuto a:

1. Sottoscrivere il certificato di assicurazione e allegare:
 - a) Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
 - b) Visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente
 - c) il Piano Produttivo Annuale;
2. assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
3. attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
4. consentire a personale autorizzato dalla Società di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Società;
5. fornire agli apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
6. Comunicare e dichiarare alla Società, per il tramite dell'Agenzia:
 - a) le produzioni pregresse disponibili di un apiario / ubicazione per ciascuna tipologia floreale assicurata;
 - b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari Assicurati, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Nel caso in cui l'Assicurato non riceva comunicazioni da parte della Società relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
 - c) l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli alveari/apiari e agli eventi assicurati;
 - d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste dalla Società e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
 - e) l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato stesso.

NOTA BENE:

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;

- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate;



Art. 20 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie

L'efficacia della garanzia decorre dal termine del periodo di carenza di tre giorni, calcolato dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione

La **scadenza** delle garanzie relative alla Mancata Produzione di Miele è indicata nella tabella che segue:

Area ad andamento stagionale omogeneo	Specie	Periodo fioritura	Scadenza della garanzia
Centro	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Centro	Sulla	aprile – giugno	10/7
Centro	Castagno	giugno – luglio	10/8
Centro	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Centro	Eucalipto	giugno – agosto	10/9
Centro	Girasole	giugno – agosto	10/9
Centro	Edera	settembre – ottobre	30/09
Centro	Trifoglio	maggio- agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est			
Nord-Ovest e Nord-Est	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Tarassaco	febbraio – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Rododendro	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Castagno	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Girasole	giugno – agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Erba Medica	maggio – settembre	30/09
Nord-Ovest e Nord-Est	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna			
Sud e Sardegna	Agrumi	Marzo - aprile	10/5
Sud e Sardegna	Cardo	maggio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Asfodelo	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Trifoglio	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Sulla	aprile – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Timo	maggio – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Coriandolo	maggio - giugno	10/7
Sud e Sardegna	Eucalipto	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Girasole	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Rosmarino	marzo – ottobre	30/09

La garanzia cessa al termine di durata della fioritura e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Per gli apiari nomadi la copertura assicurativa in occasione dello spostamento degli alveari alla successiva postazione e fioritura (indicata nel Piano Produttivo Annuale) deve essere confermata come descritto al punto 6 lettera b) dei precedenti Artt. 10 e 19, inviando alla Società per il tramite dell'Agenzia a mezzo e-mail copia della documentazione relativa al trasferimento quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica .

L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall'Assicurato e dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere alla Società la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.

Art. 21 - Valore Assicurato dell'Apiario

Il **Valore Assicurato dell'Apiario** è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il **numero dei Beni Assicurati** è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti.

Il **Valore Assicurato Unitario** è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg.)	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario (€)
----------------------------	---	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------

L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di autodichiarazione da parte dell'Assicurato di produzione di miele, di cui al precedente art. 8, punto c).
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

Art. 22 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo del Certificato di Assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione sarà comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Il Premio annuo minimo

In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:

- e. subentri per morte/eredità;
- f. cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- g. cambio anagrafico del codice CUAA e di quello identificativo dell'Apiario ma non dell'Apiario fisico;
- h. nei casi nei quali si possa configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'Apiario;

In tali casi, il premio dovuto sarà calcolato come segue:

- per l'Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
- per l'Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 23 – Adeguamento del premio in corso d'anno

Il reintegro del massimale di indennizzo aggregato

In caso di esaurimento del massimale di cui al successivo art. 26, il Contraente sarà tenuto al tempestivo **adeguamento contrattuale** dei certificati di assicurazione per il reintegro del massimale nella misura dell'85% del premio iniziale per tutti gli Assicurati con la presente Polizza che:

- avverrà tramite una appendice di variazione contrattuale emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente;
- comporterà la riattivazione della garanzia qualora sia stata sospesa a causa del raggiungimento del limite di indennizzo;
- implicherà il pagamento di un premio integrativo pari all'ottantacinque per cento di quello sottoscritto.

Adeguamento normativo del Premio

Qualora il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emetta un Decreto che modifichi i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio dovrà essere conseguentemente adeguato.

A tal fine, la Compagnia emetterà un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo modificato che l'Assicurato dovrà pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Assicurato, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

Riduzione di prodotto assicurato per eventi non assicurati

Qualora il raccolto relativo a una postazione assicurata subisca una perdita di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza sarà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Art. 24 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa entro tre giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 25 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;**
- b) rischi atomici;**
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;**
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;**

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- a) con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- b) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- c) ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
- d) da eventi oggetto di garanzia verificatesi prima della data di decorrenza della garanzia del singolo alveare e/o apiario;
- e) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
- f) da eventi non certi.

Art. 26 – Massimale di indennizzo Aggregato, Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno

Massimale di Indennizzo Aggregato

La Società sarà impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risultasse essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri verranno ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati dalla Società sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di copertura in base al rapporto percentuale tra:

- S : Importo totale degli indennizzi liquidabili e riservati, alla data del 30 settembre di ciascuna annualità;
- P : l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità sarà arrotondato secondo la regola aritmetica (0,1 usque 0,5 = 0; 0,6 usque 0,9 =1).

A tal fine, la Società invia entro il 10 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Assicurato.

Soglia di Danno

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% della produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Franchigia Contrattuale e Scoperti

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele saranno indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	30%
B	inferiore al 20%	0%	25%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	5%	10%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	10%	10%

E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	20%	10%
F	uguale o superiore a 80 %	25%	15%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione).

Esempio:

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele per il periodo 2016 – 2021 del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con franchigia e scoperti relativi alla classe C.

Area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Ovest

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	ALTRI MIELI
LIGURIA	E	C	F	E		C
LOMBARDIA	E	C	F	D	D	C
PIEMONTE	F	B	E	F	E	C
VALLE DAOSTA		A		C	D	C

Area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Est

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	ALTRI MIELI
EMILIA ROMAGNA	D	A	D	A	A	A	A	C
FRIULI VENEZIA GIULIA	E	A		C	B			C
VENETO	E	B	A	D		B		C
TRENTINO A.A.		D	E	E	C			C

Area ad andamento stagionale omogeneo: Centro

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	ALTRI MIELI
LAZIO	E	C	A	A	D				A	C
MARCHE	E	B	F	B		D	C			C
TOSCANA	E	B	F	E	D		C	E		C
UMBRIA	F	E	D	D						C

Area ad andamento stagionale omogeneo: Isole

Regione	MILLEFIORI	EUCALIPTO	CORBEZZOLO	AGRUMI	ASFODELO	CARDO	ALTRI MIELI
SARDEGNA	D	E	E	B	D	B	C

Area ad andamento stagionale omogeneo: Sud

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	AGRUMI	ALTRI MIELI
ABRUZZO	C	C	A	E		A	D			C
BASILICATA	B	D	C	D	D		E	C	D	C
CALABRIA	B	D	C	C			D	D	D	C
CAMPANIA	D	B	B	D	A		B			C
MOLISE				C	C	C	C			C
PUGLIA				B	C	D			C	C
SICILIA		E	D	D			C	E	E	C

La franchigia sul valore assicurato dovrà, comunque, rimanere a carico dell'Assicurato e non potrà essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

TANTE
SCELTE,
QUALI
DOVERI?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

- SUBITO
- DOPO
- DA SOLI
- CON L'AGENTE

1 - “COSA FARE IN CASO DI EPIZOOZIE: CHE OBBLIGHI HO?”

Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro per EPIZOOZIE



L'Assicurato ha l'obbligo di:

1. **Comunicare e dichiarare alla Società, per il tramite dell'Agenzia, a mezzo fax oppure e-mail:**
 - a. l'evento, inviando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:
 - copia aggiornata della visura della B.D.A. aggiornate alla data del Sinistro;
 - tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
 - b. tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
 - c. comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso degli alveari infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi
2. seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
3. consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento o Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali;
4. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.

L'agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Assicurato la ricezione e il numero identificativo del sinistro comunicato alla Società.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società.

Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 28 – Indennizzo dei danni da EPIZOOZIE

La Società non è impegnata per indennizzi superiori al valore assicurato per ciascuna garanzia.

Abbattimento Forzoso

L'indennizzo per le perdite totali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore Assicurato, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione del Valore Assicurato Unitario** per il Numero degli Alveari abbattuti dell'Apiario oggetto dell'ordinanza sanitaria;
- **al netto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore Assicurato Unitario	X	Numero degli Alveari abbattuti
---------------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------

Mancato Reddito

L'indennizzo per il Mancato Reddito conseguente al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari è calcolato moltiplicando la somma dei valori assicurati degli alveari abbattuti dell'Apiario per l'aliquota di liquidazione corrispondente all'area geografica di ubicazione dello stesso e alla data dell'Ordinanza Sanitaria, come riportato nella tabella sottostante:

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per abbattimento TOTALE o Mancata Produzione per Abbattimento PARZIALE								
Ubicazione dell'Apiario		Tra 01/01 e 31/01	Tra 01/02 e 15/03	Tra 16/03 e 15/04	Tra 16/04 e 15/05	Tra 16/05 e 15/06	Tra 16/06 e 31/08	Tra 01/09 e 31/09
NORD	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	86%	90%	86%	67%	48%	30%
CENTRO	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	85%	88%	94%	88%	69%	30%
SUD	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	10%	85%	85%	75%	60%	45%	40%
ISOLE	(Sicilia e Sardegna)	10%	95%	100%	90%	75%	60%	40%

L'indennizzo per il Mancato Reddito causato dal divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'Apiario	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	--------------------------------	---	--

L'indennizzo per il divieto di movimentazione è calcolato come segue:

Divieto di Movimentazione	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni di sequestro (con il limite di 180 giorni annui)
---------------------------	---	--------------------	---	--

In caso di ordinanza sanitaria di durata superiore a 70 giorni di efficacia, saranno indennizzati ulteriori 20 giorni per coprire i costi di riorganizzazione produttiva, sempre entro il limite complessivo di 180 giorni totali.

Il Valore calcolato come sopra deve essere moltiplicato per l'aliquota di liquidazione corrispondente all'area geografica di ubicazione dell'Apiario e alle diarie maturate nel periodo di efficacia dell'Ordinanza Sanitaria, come riportato nella tabella sottostante:

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per il SEQUESTRO dell'Apiario								
Ubicazione dell'Apiario		Tra 01/01 e 31/01	Tra 01/02 e 15/03	Tra 16/03 e 15/04	Tra 16/04 e 15/05	Tra 16/05 e 15/06	Tra 16/06 e 31/08	Tra 01/09 e 31/09
NORD	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	21%	23%	21%	17%	12%	8%
CENTRO	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	21%	22%	23%	22%	17%	8%
SUD	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	0%	21%	21%	19%	15%	11%	10%
ISOLE	(Sicilia e Sardegna)	0%	24%	25%	23%	19%	15%	10%

Il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli alveari è prestato nei limiti dei danni realmente subiti e comprovabili da documentazione ufficiale.

Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo per EPIZOOZIE

La Società, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, procederà alla liquidazione dell'Indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente, salvo che non sia fatta opposizione sulla valutazione del danno.

L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di altri eventuali rifusioni e contributi comunque spettanti all'Assicurato.

La Società liquiderà l'Indennizzo direttamente all'Assicurato, **a termini di Lettera d'Intesa sottoscritta tra la Società e il Contraente della polizza, a partire dal 16 dicembre ed entro e non oltre i 15 giorni da detta data.**

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti l'inadempienza dell'Assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'Assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'Assicurato in forza della presente assicurazione.

Art. 30 - Valutazione dei danni e arbitrato per EPIZOOZIE

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Società presso l'Apiario colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e associazioni/cooperative di conferimento di miele.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Apiario al momento del Sinistro.

Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel

Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di mancata intesa sulla quantificazione del danno, o in ogni caso nell'ipotesi in cui la Società neghi, totalmente o parzialmente, l'indennizzo, è facoltà dell'assicurato, o su delega dello stesso, del Contraente quella di scegliere se rimettere la questione ad un arbitrato o se adire la competente autorità giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., laddove previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui si opti per l'arbitrato i Danni saranno valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato per il tramite del Contraente.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo analogo, ivi compresa la P.E.C., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte avrà 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto potrà essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

2 - “COSA FARE IN CASO DI MANCATA PRODUZIONE DI MIELE: CHE OBBLIGHI HO?”

Art. 31 – Obblighi in caso di sinistro per MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

L'Assicurato ha l'obbligo di:

-  a) comunicare immediatamente a mezzo fax oppure e-mail all'agenzia di riferimento l'evento, completando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:
1. la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare al fine di consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 2. la richiesta di perizia di constatazione oppure di liquidazione;
- da confermare con l'invio, a mezzo fax oppure e-mail, entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi di quanto segue, per ciascun apiario colpito:
- modulo di denuncia sinistro, compilato e sottoscritto;
 - copia aggiornata della visura della B.D.A., aggiornata alla data del Sinistro;
- consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali.
 - fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - Non prelevare i melari dagli alveari dell'apiario sinistrato prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 36 “Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari”.

L'agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Assicurato la ricezione e il numero identificativo del sinistro comunicato alla Società.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza avrà causato alla Società. Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere qualora l'Assicurato operi in mala fede, alteri dolosamente l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 32 - Indennizzo dei danni per MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Il calcolo per la determinazione dell'Indennizzo dovuto a termini di polizza risulterà dalla moltiplicazione seguente:

Indennizzo	=	% danno	X	Valore Assicurato Apiario
------------	---	---------	---	------------------------------

Art. 33 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km², su cui insiste l'apiario danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

La Compagnia si avvarrà dei dati messi a disposizione dalla società Radar Meteo, che ai fini del presente contratto si conviene equiparata ad "Istituti od Enti pubblici".

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni sarà verificato con una tolleranza del 10%.

Art. 34 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'evento, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti all'art. 19 – Oggetto dell'assicurazione”;
- b) accertare la data e/o il periodo in cui l'avversità stagionale si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione e ubicazione dell'apiario, alla quantità dei prodotti assicurati e ottenibili, avvalendosi di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare lo stadio fenologico delle specie mellifere rilevabili;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- f) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 35 “Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”;
- g) accertare se altre specie vegetali o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
- h) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle “Definizioni”, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

Art. 35 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno per MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

La Società potrà eseguire, a propria cura e spese, una o più perizie preventive di constatazione:

- al fine di verificare l'importazione di nettare, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di perizia apistica di constatazione del danno che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alla raccolta di miele, fermo restando che la quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata dell'apiario, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione come segue:

- a) il valore della produzione indennizzabile si ottiene **detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati**, come quantificati all'art. 34 "Mandato del perito" punto e) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione indennizzabile vengono applicate le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;

Dalle centesime parti di danno complessivo devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'art. 25 "Danni non coperti dalla garanzia" e quelle relative alla franchigia e agli scoperti così come stabilito all'art. 26 "Limite di indennizzo Aggregato, Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno".

Il danno così determinato sarà sottoposto all'applicazione del Massimale di indennizzo aggregato e della Soglia di danno, come previsto dal citato art. 26".

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di perizia apistica, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e proposto all'Assicurato per la sua eventuale firma; nel bollettino di perizia apistica sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; la Società ne tratterrà una copia.

Se il bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

La Società corrisponderà l'indennizzo alla data convenuta nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra la Società e il Contraente.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il già menzionato bollettino sarà consegnato o spedito entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia, al Contraente, a mezzo PEC e all'Assicurato **a mezzo PEC o raccomandata A/R** al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione.

Solo qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 38 "Perizia d'appello", comunicando il proprio dissenso anche non motivato entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi a quello di spedizione a mezzo PEC, di cui al comma precedente, la perizia diviene definitiva per la Società, che provvederà alla liquidazione dell'indennizzo così determinato.

Art. 36 - Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari

Qualora la fioritura relativa all'apiario denunciato sia terminata e trascorsi 5 giorni dalla denuncia con richiesta

di perizia di liquidazione senza che abbia ancora avuto luogo, da parte della Società, la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia, da un perito nominato dal Contraente, secondo le norme di cui agli art. 34 "Mandato del perito e art. 35 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società - Unità Organizzativa Rischi Zootecnici e al Contraente, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

In caso di mancato dissenso espresso e motivato dalla Società entro 3 (tre) giorni, esclusi sabato e festivi, dal ricevimento di tale comunicazione, la quantificazione dell'Assicurato diventa definitiva per la Società, che sarà così tenuta alla liquidazione dell'indennizzo così determinato nei termini di cui alla polizza.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 37 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società – Unità Organizzativa Sinistri Zootecnici mediante telegramma o PEC – e al Contraente, entro 2 (due) giorni, dalla data di ricevimento del bollettino di perizia apistica, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del perito scelto tra quelli indicati nella Lettera d'Intesa per competenza territoriale.

Il perito designato ed indicato dalla Società invita il perito designato dall'Assicurato allo svolgimento della revisione perizia di appello entro il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione dell'Assicurato, esclusi sabato e festivi.

In caso di mancato accordo sarà necessario procedere alla nomina del terzo perito, che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. **A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.**

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

Art. 38 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.

Alla data di fine fioritura indicata nel certificato di assicurazione, l'Assicurato può iniziare la levata dei melari ma deve lasciare i melari posti sopra gli alveari per la stima del danno, nella misura minima del 10% degli alveari dell'apiario.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Art. 39 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di perizia apistica in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, **rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

Alla perizia la Società può assistere in presenza o da remoto, a mezzo di propri sistemi hardware e software.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 40 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la raccolta di miele dell'apiario assicurata venga compromessa dalle avversità oggetto della garanzia in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra fonte nettarifera e l'Assicurato richieda l'indennizzo a mezzo telegramma o PEC alla Società – Unità Organizzativa Sinistri Zootecnici, questa avrà facoltà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, di indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, la Società corrisponderà la somma e il contratto si intende risolto per mutuo consenso.

Art. 41 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, procederà alla liquidazione dell'Indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente, salvo che non sia fatta opposizione sulla valutazione del danno.

L'indennizzo viene liquidato al netto di altri eventuali rifusioni e contributi comunque spettanti all'Assicurato.

La Società liquiderà l'indennizzo direttamente all'Assicurato risultante dai Bollettini di Perizia Apistica, **a termini di lettera di intesa sottoscritta tra la Società e il Contraente a partire dal 16/12 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data.**

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti l'inadempienza dell'Assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'Assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'Assicurato in forza della presente assicurazione.

Art. 42 – Servizi accessori di agro consulenza

I dati e le informazioni acquisiti tramite eventuali servizi di agro consulenza forniti dalla Società, richiesti e attivati in occasione della stipula del certificato di assicurazione, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'Assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.

L'Assicurato e la Società rinunciano espressamente e irrevocabilmente, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa:

- la fase assuntiva,
- le valutazioni sul rischio da assumere,
- le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché
- nella fase di liquidazione di eventuali danni.